

Contratto

relativo alla partecipazione al programma di protezione del clima
Riduzione delle emissioni di refrigerante
Modulo 1: Sostituzione anticipata di impianti fissi del freddo a HFC

fra

Fondazione per la protezione del clima
e la compensazione di CO₂ KliK
Freiestrasse 167
8032 Zurigo

Fondazione

e

Partecipante

Sommario

1. Scopo e oggetto del contratto	3
2. Definizioni	3
3. Componenti del contratto	4
4. Piano	4
5. Requisiti e condizioni	5
6. Diritto di verifica della Fondazione	5
7. Banca dati	5
8. Indennità e condizioni di pagamento	6
9. Diritto di recesso	7
10. Conseguenze legali del recesso	8
11. Comunicazioni fra le parti	8
12. Comunicazione	8
13. Entrata in vigore e durata del contratto	9
14. Disposizioni generali	9
15. Diritto applicabile e risoluzione di controversie	9
Elenco degli allegati	10

Contratto Standard

1. Scopo e oggetto del contratto

1. La Fondazione agisce da raggruppamento di compensazione ai sensi della Legge sul CO₂. Essa gestisce il programma di protezione del clima approvato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ai sensi dell'Ordinanza sul CO₂ e intitolato Riduzione delle emissioni di refrigerante, modulo 1: Sostituzione anticipata di impianti fissi del freddo a HFC (qui di seguito il «Programma»), allo scopo di computare gli attestati rilasciati per le riduzioni di emissioni ottenute nel quadro del programma in adempimento del suo obbligo di compensazione.
2. Il Partecipante intende sostituire anticipatamente un impianto del freddo che utilizza il refrigerante HFC ottemperando ai requisiti del Programma. Le misure necessarie a tal fine sono in parte finanziate con il ricavato della vendita di attestati alla Fondazione.
3. Oggetto del contratto sono l'ammissione del piano nel Programma, i doveri che ne derivano per il Partecipante e l'indennità versata dalla Fondazione al Partecipante.

2. Definizioni

Nel presente contratto, come pure negli altri documenti contrattuali, la terminologia utilizzata assume i seguenti significati fintanto che il contesto non suggerisca altro:

«Indennità» è il compenso versato dalla Fondazione al Partecipante per la cessione alla Fondazione di tutti gli attestati risultanti dal piano e rilasciati dall'UFAM.

«Allegato» è un documento allegato al presente contratto.

«Attestato» è il documento rilasciato dall'UFAM in applicazione dell'Ordinanza sul CO₂ che conferma le riduzioni di emissioni comprovate. Gli attestati sono rilasciati elettronicamente nel Registro dello scambio di quote di emissioni della Confederazione (in tonnellate di CO₂ equivalenti, CO₂e).

«Esercizio» significa l'esercizio ininterrotto del piano, inclusa la manutenzione, da parte del Partecipante durante la validità del contratto.

«Autorizzazioni» significa tutte le autorizzazioni aventi valore legale e senza espressione di riserve, rilasciate dalle autorità competenti in applicazione delle disposizioni e prescrizioni legali vigenti per la realizzazione, l'uso e/o l'esercizio del piano.

«Banca dati» significa la banca dati elettronica gestita dalla Fondazione in cui sono registrati tutti i dati relativi al contratto e al programma.

«Domanda» si riferisce al formulario debitamente compilato e firmato dal richiedente e contenente i dati e i documenti di prova necessari per poter valutare la domanda.

«Rapporto di monitoraggio» si riferisce al documento in cui sono calcolate le riduzioni di emissioni raggiunte. L'UFAM attesta le riduzioni di emissioni in base al rapporto di monitoraggio approvato, che è disponibile per la visione pubblica al sito dell'UFAM.

«Programma» si riferisce al programma di protezione del clima, registrato presso l'UFAM sotto il numero di registrazione 0107, di riduzione delle emissioni di refrigerante, modulo 1: sostituzione anticipata di impianti fissi del freddo a HFC, modulo gestito dalla Fondazione.

«Documentazione di progetto» si riferisce al formulario debitamente compilato e corredato dei rispettivi documenti di prova e che documenta la conclusione del progetto conformemente alle disposizioni fornite dalla Fondazione.

«Piano» significa il piano di riduzione delle emissioni realizzato e gestito in Svizzera dal Partecipante conformemente al contratto.

«Contratto» significa il presente documento di contratto e i componenti di contratto indicati alla cifra 3. L'ordine di applicazione dei documenti contrattuali è disciplinato alla cifra 3.

Il significato dei termini utilizzati in questo contratto ma non definiti qui sopra si basa sulle disposizioni dell'Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ dell'8 ottobre 2014 (RS 641.711).

3. Componenti del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto il presente documento di contratto e gli allegati 1 e 2 al contratto stesso.
2. Se singoli componenti del contratto di cui alla cifra 3.1 si contraddicono, il presente documento di contratto ha precedenza sugli allegati e sulle istruzioni.

4. Piano

Il piano è qualificato come segue:

Nome piano: _____

Numero di piano: _____

Si applicano inoltre i dati sul piano di cui all'allegato 1.

5. Requisiti e condizioni

1. Il Partecipante si impegna a realizzare e a mettere in esercizio il piano secondo quanto indicato nell'allegato 1. Eventuali modifiche vanno comunicate alla Fondazione prima dell'assegnazione dell'incarico per la realizzazione del piano.
2. Il Partecipante si impegna ad osservare i requisiti di cui nell'allegato 2.
3. Entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto del freddo sostitutivo, il Partecipante inoltra la documentazione di progetto conformemente alle disposizioni della Fondazione.
4. Se i documenti di cui alla cifra 5.3 sono inoltrati in ritardo, la Fondazione può concedere una proroga adeguata del termine se il Partecipante dimostra per iscritto e in modo plausibile di non avere colpa per il ritardo. Termine ultimo per l'inoltro dei documenti è il 1° luglio 2028.
5. Il Partecipante si impegna ad osservare le disposizioni e prescrizioni di legge vigenti. Spetta al Partecipante ottenere e mantenere aggiornate le autorizzazioni.

6. Diritto di verifica della Fondazione

La Fondazione ha il diritto di verificare che il piano sia stato realizzato e che sia operativo. In questo senso il Partecipante, previo accordo e nel rispetto del regolamento interno e del segreto d'affari, concede alla Fondazione l'accesso ai locali in cui sono eseguiti i lavori contrattuali nonché la possibilità di visionare i lavori stessi.

7. Banca dati

1. La Fondazione gestisce una banca dati elettronica in cui sono registrati tutti i dati relativi al contratto e al piano.
2. Il Partecipante è tenuto ad immettere nella banca dati e a tenere aggiornati tutti i dati relativi al contratto e al piano che lo concernono conformemente alle disposizioni fornite dalla Fondazione.

3. Il Partecipante ha il pieno diritto alla visione dei dati che lo concernono.

8. Indennità e condizioni di pagamento

8.1 Determinazione dell'indennità

1. La Fondazione versa al Partecipante un'indennità conformemente alle disposizioni di contratto. L'indennità è calcolata in base al sussidio valevole al momento della presentazione della domanda e pubblicato al sito www.freddo.klik.ch, in CHF per kg di refrigerante, moltiplicato per la quantità di refrigerante usato nell'impianto sostituito. L'indennità ammonta a CHF **importo indennità** ed è calcolata in base alle informazioni sul piano fornite nella domanda vincolante presentata dal Partecipante (allegato 1).
2. Se l'indennità calcolata secondo il capoverso 1 di questa cifra supera il 90% dei costi d'investimento, l'indennità è fissata al 90% dei costi d'investimento. È determinante qui il valore più basso fra: (i) i costi d'investimento calcolati in base alle indicazioni fornite nella domanda e (ii) i costi d'investimento risultanti dal conteggio dei costi di costruzione nella documentazione di progetto.
3. Se l'importo calcolato secondo il capoverso 1 o 2 di questa cifra supera i CHF 200'000, l'indennità è fissata a CHF 200'000 fintanto che non sono rilasciati attestati per il piano. La Fondazione dimostra al Partecipante in base al rapporto di monitoraggio autorizzato dalla Confederazione che non vengono rilasciati attestati per il piano.

8.2 Ammontare dell'indennità

L'indennità è l'unico corrispettivo pagato dalla Fondazione per la cessione alla Fondazione di tutti gli attestati ottenuti mediante il piano. La Fondazione non si assume alcune spese che il Partecipante sostiene in relazione alla realizzazione, all'esercizio, al monitoraggio e alla verifica del piano. L'indennità comprende in particolare anche tutti i contributi di diritto pubblico, ad eccezione dell'imposta svizzera sul valore aggiunto.

8.3 Scadenza, fatturazione e termine di pagamento

1. L'indennità è dovuta fino ad un importo di CHF 200'000 al momento in cui la Fondazione comunica al Partecipante di aver ricevuto la documentazione di progetto e che questa contiene, ai sensi della cifra 5.3, le dovute prove sulla corretta realizzazione e messa in esercizio dell'impianto del freddo sostitutivo.

2. Se l'indennità supera i CHF 200'000, l'importo oltre tale soglia è dovuto al momento in cui la Fondazione comunica che sono stati rilasciati i primi attestati per il piano. Tale comunicazione avviene entro il 30 giugno del secondo anno civile successivo all'anno della comunicazione di cui al precedente capoverso 1.
3. Dopo aver ricevuto la comunicazione della Fondazione di cui al precedente capoverso 1 o 2, il Partecipante emette una fattura alla Fondazione. Ogni fattura contiene le seguenti informazioni:
 - nome del piano « _____ » conformemente al presente contratto
 - numero del piano _____ conformemente al presente contratto
 - imposta sul valore aggiunto (IVA) e numero IVA
4. Una volta dovuta, l'indennità va pagata entro 30 giorni dalla ricezione di una fattura conforme emessa dal Partecipante. Il versamento bancario va effettuato al più tardi con valuta pari al giorno di scadenza.

9. Diritto di recesso

In ognuno dei seguenti casi, la Fondazione ha il diritto in qualsiasi momento e con effetto immediato di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta:

- (i) Il Partecipante non adempie ad uno o più suoi obblighi di cui alle cifre 5.1-5.2.
- (ii) Il Partecipante non adempie ai suoi obblighi relativi all'aggiornamento della banca dati di cui alla cifra 7.2, neanche entro la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne l'adempimento successivo.
- (iii) Il Partecipante viola i suoi obblighi in relazione alla concessione del diritto di verifica della Fondazione di cui alla cifra 6.1.
- (iv) Il Partecipante fornisce contro ogni buonsenso delle false indicazioni alla Fondazione.
- (v) Il Partecipante viola i suoi obblighi in relazione alla comunicazione di cui alla cifra 12.2.

10. Conseguenze legali del recesso

1. Se è la Fondazione a recedere dal contratto, la Fondazione è tenuta a versare al Partecipante l'indennità, fintanto che l'indennità sia dovuta prima del momento del recesso.
2. Se la Fondazione recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 9 (iii) o per il motivo di cui alla cifra 9 (iv), il Partecipante è tenuto a rimborsare alla Fondazione l'indennità versata.
3. Il presente contratto disciplina esplicitamente e in modo esaustivo i diritti rivendicati dal Partecipante in relazione al contratto o al suo mancato adempimento doveroso. Si escludono altre rivendicazioni di diritti del Partecipante.

11. Comunicazioni fra le parti

1. Le comunicazioni riguardanti il contratto vanno trasmesse come segue:
 - a) Comunicazioni per la Fondazione: Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK
Freiestrasse 167
8032 Zurigo
 - b) Comunicazioni per il Partecipante: _____

2. Per il rispetto delle scadenze legali o contrattuali è determinante il momento in cui il destinatario riceve la comunicazione.

12. Comunicazione

1. La Fondazione è autorizzata a trasmettere copia del contratto all'UFAM e all'organismo di verifica. È autorizzata inoltre a rendere pubblici i dati contenuti nell'allegato 1 e nella documentazione di progetto. La Fondazione può divulgare altre informazioni in aggiunta a quelle summenzionate solo previo comune accordo con il Partecipante.
2. Nella comunicazione con i terzi riguardo al piano, il Partecipante ha l'obbligo di menzionare esplicitamente il sostegno finanziario fornito dalla Fondazione. Se il Partecipante redige

informazioni scritte sul piano, dovrà utilizzare anche il logo della Fondazione o indicare chiaramente la partecipazione della Fondazione. Il Partecipante concede alla Fondazione la possibilità di verificare, prima della pubblicazione di tali informazioni, che siano stati osservati tali obblighi.

13. Entrata in vigore e durata del contratto

1. Il contratto entra in vigore con la firma da parte dei rappresentanti ufficiali delle due parti.
2. Con riserva della cifra 9, il contratto dura fino al 31 dicembre 2030.

14. Disposizioni generali

14.1 Aggiunte e modifiche

Il presente contratto disciplina in modo tassativo i diritti e gli obblighi delle parti relativi all'oggetto del contratto. Qualsiasi modifica o aggiunta al contratto richiede la forma scritta. Le parti possono modificare la presente disposizione solo per iscritto.

14.2 Nessuna decadenza

Se una parte rinuncia, in una determinata situazione, ad esercitare un diritto contrattuale, questo non va considerato come rinuncia generale all'esercizio di quel diritto o di un altro diritto.

14.3 Cessione

La cessione ad un terzo di diritti e obblighi risultanti o legati al contratto richiede l'approvazione scritta a priori dell'altra parte.

14.4 Nullità parziale

La nullità di una o più disposizioni del contratto non pregiudica la validità delle rimanenti disposizioni. Le disposizioni nulle vanno sostituite da nuove disposizioni il più possibile affini allo scopo economico della disposizione nulla conformemente all'intenzione iniziale delle parti.

15. Diritto applicabile e risoluzione di controversie

15.1 Diritto applicabile

Il contratto è soggetto al diritto svizzero.

15.2 Risoluzione di controversie

Le controversie risultanti dal contratto sono giudicate dal Tribunale commerciale del Canton Zurigo.

In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca.

Elenco degli allegati

Allegato 1 Domanda
Allegato 2 Requisiti specifici al piano

Luogo e data:

.....

Luogo e data:

.....

**Fondazione per la protezione del clima
e la compensazione di CO₂ KliK**

[Partecipante]

.....

Dr. Marco Berg, Direttore

.....

.....

Darja Tinibaev, responsabile Svizzera tedesca

.....

Allegato 2 – Requisiti specifici al piano

Nome piano: _____

Numero di piano _____

1. La messa fuori esercizio dell'impianto esistente deve essere eseguita e documentata da un tecnico specialista in impianti del freddo in ottemperanza delle relative prescrizioni.
2. Secondo il livello tecnologico attuale è necessario rimuovere per aspirazione il refrigerante contenuto nell'impianto esistente.
3. Il Partecipante deve provvedere affinché l'impianto esistente venga smaltito correttamente in modo da non essere più utilizzabile altrimenti.
4. Per l'offerta dell'impianto sostitutivo il Partecipante deve richiedere una «Garanzia di prestazione impianti del freddo» emanata dall'Ufficio federale dell'energia e presentarla alla Fondazione, o comprovare che durante la pianificazione dell'impianto sostitutivo sono stati tenuti in considerazione i criteri su cui si basa la garanzia di prestazione.
5. Il Partecipante non partecipa al sistema di scambio di emissioni (EHS) (art. 15 e 16 della Legge sul CO₂ e art. 40 e segg. dell'Ordinanza sul CO₂).